



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

(PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMONEGGA DI OLBIA-TEMPIO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 23/12/2019*

INDICE:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 – Strutture ricettive nelle quali si applica l'imposta

Articolo 4 – Soggetti passivi e qualificazione dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 5 – Determinazione dell'imposta

Articolo 6 – Agevolazioni per gli immobili gestiti in forma non imprenditoriale

Articolo 7 - Esenzioni

Articolo 8 – Versamento dell'imposta

Articolo 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 – Funzionario Responsabile dell'imposta, accertamenti, e resa del conto giudiziale

Articolo 12 – Riscossione coattiva

Articolo 13 – Rimborsi

Articolo 14 - Contenzioso

Articolo 15 – Consultazione delle Associazioni di categoria

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di fissazione delle tariffe, le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento e ogni altro aspetto disciplinato dagli articoli seguenti.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011 dell'Assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Loiri Porto San Paolo.

ARTICOLO 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Loiri Porto San Paolo, per il turismo e per gli eventi di richiamo turistico, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta decorre non prima del sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione delle relative tariffe da parte della Giunta comunale.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio presso le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere, nonché presso le unità immobiliari concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, nonché nel caso di locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017.

ARTICOLO 3
STRUTTURE RICETTIVE NELLE QUALI SI APPLICA L'IMPOSTA

1. Ai fini del presente regolamento, a titolo indicativo e non esaustivo, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16/2017, le strutture ricettive nelle quali, se presenti sul territorio, si applica l'imposta di soggiorno sono:
 - a) **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:**
 - Albergo
 - Albergo residenziale
 - Albergo diffuso

- Villaggio albergo
- Alberghi rurali

b) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi
- Villaggi turistici
- Marina Resort
- Aree sosta caravan
- Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

c) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE:

- Case per ferie
 - Ostelli della gioventù
 - Affittacamere
 - Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
 - Residence
 - Bed and Breakfast
 - Domos
 - Turismo rurale
 - Agriturismo
 - Boat and Breakfast
 - Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/1998 o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017.
2. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.
 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento per persona nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo, fino ad un massimo di **10** pernottamenti consecutivi.
 4. In caso di più pernottamenti non consecutivi pari o inferiori a **10** notti, i diversi periodi di alloggio non sono cumulabili tra loro al fine del calcolo del suddetto limite massimo di applicabilità dell'imposta.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI E QUALIFICAZIONE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo, che alloggiano nelle strutture ricettive o che usufruiscono di altra forma di ricettività di cui al precedente art. 3.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il locatore o l'intermediario o il gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017.

3. I gestori delle strutture ricettive e/o i loro incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale.

4. Nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, stipulate al di fuori dell'esercizio di impresa e per periodi inferiori a 30 giorni, il locatore che incassa l'imposta è solidalmente responsabile, con il soggetto passivo, del pagamento della stessa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo secondo quanto stabilito dall'art. 64 del D.P.R. 600/1973.

La responsabilità solidale con l'obbligato principale sussiste, invece, in capo ai soggetti che, in qualità di intermediari immobiliari ovvero di gestori di portali telematici, incassano l'imposta per conto del locatore, fatto salvo, anche per essi, il diritto di rivalsa secondo quanto stabilito dall'art. 64 del D.P.R. 600/1973.

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione di approvazione delle relative tariffe ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000.

3. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, l'imposta è dovuta per i pernottamenti ricadenti nel periodo tra il **1° maggio e il 30 settembre** di ciascun anno.

4. La Giunta comunale fissa le tariffe in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno e ha la facoltà di differenziare ulteriormente le tariffe in relazione al livello di stagionalità.

ARTICOLO 6 AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI GESTITI IN FORMA NON IMPRENDITORIALE

1. Al fine di favorire la ricettività turistica presso gli immobili gestiti in forma non imprenditoriale, che consentono un maggior contatto con il territorio e una maggiore integrazione con gli abitanti locali, i privati, **che non risultino titolari di impresa turistico-immobiliare o di una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3**, che **adibiscano i propri** immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, possono optare per il pagamento di un importo forfettario a titolo di imposta di soggiorno per l'intera annualità, stabilito dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe, sulla base di

un numero figurativo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento.

2. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria.
3. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello per il quale è stato effettuato il versamento forfettario.
4. **Per il primo anno di applicazione**, i proprietari di unità immobiliari non destinate ad abitazione principale, vengono invitati a dichiarare se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche e se intendono optare o meno per il pagamento forfettario dell'imposta in luogo della tariffa giornaliera.
5. La dichiarazione va effettuata dal contribuente entro il 30 giugno 2019 e, in mancanza di nuove dichiarazioni dello stesso correlate alla rinuncia alla locazione turistica o all'opzione per l'applicazione dell'imposta sulla base dei giorni di effettivo alloggio, si intende valida anche per gli anni successivi.
6. Le suddette dichiarazioni successive vanno presentate all'ufficio tributi del Comune entro il 31 marzo dell'anno in cui intervengono o si prevede che intervengano.
7. A partire dall'anno 2020, le dichiarazioni relative alle nuove opzioni per il regime agevolato vanno effettuate entro il 31 marzo e il pagamento forfettario va effettuato entro il 30 giugno.
8. Qualora un immobile venga destinato alla ricettività turistica dopo il 30 giugno 2019 o dopo il 31 marzo degli anni successivi, l'opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti immediatamente la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario entro il 30 giugno o contestualmente alla presentazione della dichiarazione, se questa avviene in data successiva al 30 giugno.

ARTICOLO 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) coloro che alloggiano presso le strutture ricettive comunali in periodi diversi da quelli compresi tra il **1° maggio e il 30 settembre**;
 - b) i minori che non abbiano ancora compiuto il **dodicesimo** anno d'età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori o gli accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso

- strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti;
 - f) gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino al massimo di una persona per assistito;
 - g) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
 - h) gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggino in strutture ricettive del Comune di Loiri Porto San Paolo;
 - i) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
 - j) in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi, lettere da c) a j), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'idonea attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dalla quale si evinca chiaramente, oltre alle generalità degli interessati, lo *status* che da luogo all'esenzione. In particolare per l'applicazione dell'esenzione di cui alle suddette lettere c) e d) l'attestazione dovrà contenere il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Per le esenzioni di cui alle lettere e) ed f) l'attestazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla.

Per le esenzioni di cui alla lettera g) l'attestazione dovrà contenere la dichiarazione del ruolo ricoperto dal beneficiario e il numero di persone accompagnate.

Per le esenzioni di cui alla lettera h), i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio e il numero di giorni interessati dall'attività lavorativa.

Per le esenzioni di cui alla lettera i), i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa e il periodo di incarico.

Per le esenzioni di cui alla lettera j), i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro *status* e l'evento per il quale prestano la propria attività

di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.

3. L'Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti *status*.
4. E' facoltà degli interessati presentare, in luogo delle suddette autocertificazioni, copia dei relativi certificati attestanti lo *status* che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 8 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive o i locatari corrispondono l'imposta al gestore della struttura o al locatore o all'intermediario o gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore, l'intermediario, versano l'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Loiri Porto San Paolo **mensilmente, con riferimento agli incassi del mese precedente, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 9, comma 2**, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
 - c) mediante modello F24, previo convenzionamento con l'Agenzia delle Entrate;
 - d) mediante **il sistema di pagamento PagoPA** attivato dal Comune.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
4. I proprietari di immobili che, avendone titolo, optino per il regime agevolato, effettuano il pagamento forfettario, stabilito dalla Giunta comunale, alle condizioni stabilite dal precedente art. 6 .

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Loiri Porto San Paolo sono tenuti ad informare i propri ospiti, in appositi spazi e mediante ulteriori forme di comunicazione idonee, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, nonché a fornire agli stessi tutta la modulistica necessaria per beneficiare delle esenzioni di cui al precedente art. 7, predisposta dal Comune.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, per i periodi di applicazione dell'imposta, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra

pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 7, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, il numero e le generalità di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente è trasmessa **esclusivamente mediante** l'apposita procedura telematica **messa a disposizione degli utenti da parte del Comune**.
4. Nel caso in cui il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il locatore, è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'amministrazione comunale. In caso di rifiuto di compilazione da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura o il locatore è tenuto a compilare e trasmettere al Comune apposito modulo a tal fine predisposto.
5. Il gestore ha l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta, al fine di consentire al Comune di effettuare in qualunque momento eventuali controlli.
6. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono soggetti agli obblighi previsti dal presente articolo laddove incaricati di riscuotere l'imposta.

ARTICOLO 10 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n.472.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per il mancato riversamento delle imposte entro i termini previsti dal precedente art. 7, i gestori delle strutture ricettive sono altresì soggetti a responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti e a responsabilità penale davanti alla Procura della Repubblica.
6. In caso di autocertificazioni false o mendaci, presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per usufruire di agevolazioni/esenzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso il soggetto passivo si espone, altresì, alle sanzioni penali di cui all'art. 483 del codice penale.

ARTICOLO 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA, ACCERTAMENTI E RESA DEL CONTO GIUDIZIALE

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile *pro tempore* del Servizio Tributi, deputato, con il supporto del personale degli uffici preposti, ad effettuare tutte le attività necessarie per mettere nelle condizioni i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad assolvere ai propri doveri. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o richieste di informazioni al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, nonché disporre l'accesso alle strutture ricettive, mediante personale debitamente autorizzato e con congruo preavviso, al fine di effettuare i controlli sulla documentazione prescritta e/o acquisirne copia.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
4. Al fine di agevolare la resa del conto giudiziale, il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno può trasmettere alla Corte dei Conti una rendicontazione complessiva che racchiuda i singoli conti giudiziali debitamente compilati dagli agenti contabili.

ARTICOLO 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono rimosse coattivamente secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunale e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive

scadenze.

2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro quindici.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 15 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

1. L'Amministrazione in sede di prima istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 23/2011, convoca preliminarmente le organizzazioni territoriali rappresentative del settore alberghiero ed extra-alberghiero, al fine di illustrare ai relativi rappresentanti la proposta di istituzione dell'imposta di soggiorno e le relative condizioni, nonché per valutare l'eventuale recepimento di istanze, proposte e suggerimenti provenienti dagli operatori turistici;
2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta nei suoi molteplici aspetti operativi, nonché per fronteggiare eventuali problematiche di carattere tecnico, l'Amministrazione comunale, può avvalersi della collaborazione e del supporto delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, mediante convocazione periodica di un tavolo tecnico formato da rappresentanti politici e tecnici del Comune e dai Rappresentanti delle suddette Associazioni.
3. Il suddetto tavolo ha una funzione consultiva, non avendo le proposte elaborate dallo stesso un carattere vincolante per l'organo preposto a deliberare, al quale spetta in ogni caso la decisione finale in ordine al recepimento o meno delle stesse

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471 e 472 del 18/12/1997,

l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento comunale delle Entrate Tributarie.